

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/905 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2022

recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2003/90/CE ⁽³⁾ e 2003/91/CE ⁽⁴⁾ della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).
- (2) L'UCVV ha stabilito altri protocolli e aggiornato quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: *Dactylis* (pannocchia), erba medica, erba medica ibrida, codolina comune, fleolo, trifoglio violetto, canapa, segale, triticale, bietola da costa, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso, cicoria da foglia, anguria o cocomero, melone, finocchio, lattuga, pomodoro, spinaci e pomodoro portainnesto. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.⁽³⁾ Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).⁽⁴⁾ Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).